

Amministrazione Provinciale di

Ascoli Piceno

Medaglia d'Oro al Valor Militare per Attività Partigiana

Assessorato all'Urbanistica - Protezione Bellezze Naturali - Attività Estrattive - V.I.A.

PROGRAMMA PROVINCIALE PER LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE

Approvato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 58 del 7 Aprile 2005

Modificato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 108 del 28 Luglio 2005 a seguito dei rilievi formulati dalla Regione Marche

REDAZIONE:

Settore Urbanistica - BB.NN. - Attività Estrattive - V.I.A.

REGOLAMENTO

sulla composizione e funzionamento
della Conferenza dei Servizi ai sensi
dell'art. 13 della L. R. n. 71/97

Approvato dal Consiglio Provinciale con
Deliberazione n. 59 del 7 Aprile 2005

Modificato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 107 del
28 Luglio 2005 a seguito dei rilievi formulati dalla Regione Marche



Luglio 2005



SOMMARIO

CAPO I	3
AMBITO DI APPLICAZIONE	3
<i>Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione</i>	3
CAPO II	3
COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 13 COMMA 3 DELLA L.R. N. 71/97	3
<i>Art. 2 - Composizione della Conferenza dei Servizi</i>	3
<i>Art. 3 - Termini e indizione della Conferenza dei Servizi</i>	4
<i>Art. 4 - Attività della Conferenza dei Servizi</i>	5
<i>Art. 5 - Doveri di astensione</i>	6
<i>Art. 6 - Disciplina della discussione</i>	6
<i>Art. 7 - Validità della seduta</i>	6
<i>Art. 8 - Conclusione del procedimento</i>	7
<i>Art. 9 - Verbalizzazione</i>	7
<i>Art. 10 - Segreteria</i>	7
CAPO III	8
PUNTEGGI E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI CUI ALL'ARTICOLO 23 DELLE NTA DEL PPAE	8
<i>Art. 11 - Criteri per l'assegnazione dei punteggi</i>	8
<i>Art. 12 - Modalità di assegnazione dei punteggi</i>	10
<i>Art. 13 - Caso di parità di punteggio</i>	10

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina:
 - a) la composizione e il funzionamento della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 13 della L.R. n. 71/97;
 - b) la determinazione dei punteggi e le modalità di assegnazione degli stessi, relativamente ai criteri di formazione delle graduatorie di cui all'art. 23 delle NTA del PPAE approvato dal Consiglio Provinciale con Atto n. del
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni degli artt. 14 e segg. della L. 241/90.

CAPO II

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 13 COMMA 3 DELLA L.R. N. 71/97

ART. 2 - COMPOSIZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

1. La Conferenza dei Servizi prevista dall'art. 13 della L.R. n. 71/97, è presieduta dal Dirigente del Settore Provinciale "Urbanistica, BB.NN., Attività estrattive, V.I.A." o suo delegato.
2. La Conferenza dei Servizi, oltre al Presidente, è composta da:
 - Dirigente della struttura regionale competente o suo delegato;
 - Coordinatore Prov.le del Corpo Forestale dello Stato o suo delegato;
 - Dirigente della struttura comunale competente o Responsabile del procedimento presso il Comune;
 - Dirigente del Settore Prov.le "Tutela Ambientale, Ecologia, Energia" o suo delegato (a soli fini istruttori);
 - Dirigente dell'ARPAM o suo delegato;

- Dirigente del Dipartimento di Prevenzione delle AUSL o suo delegato.
3. Qualora sia necessaria l'acquisizione di pareri o nullaosta di Enti diversi da quelli rappresentati dai componenti di cui al comma precedente, gli stessi possono essere convocati alla Conferenza dei Servizi, per l'espressione del parere di competenza.
 4. Su invito del Presidente della Conferenza o del Responsabile del procedimento, possono partecipare alla Conferenza dei Servizi, i progettisti ai soli fini tecnico-consultivi in merito alle proposte progettuali avanzate.
 5. Alle sedute della Conferenza dei Servizi prende inoltre parte un Funzionario del Settore, nominato dal Presidente, con funzioni di Segretario coadiuvato, ove necessario, da dipendenti del medesimo settore ed eventualmente il funzionario provinciale responsabile del procedimento al solo scopo di illustrare la pratica.

ART. 3 - TERMINI E INDIZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

1. Il Responsabile del procedimento della singola richiesta di autorizzazione all'attività estrattiva di concerto con il responsabile dell'ufficio e tenuto conto dell'ordine di cui al successivo comma 3 propone l'indizione della Conferenza dei Servizi ai sensi degli artt. 14 e seguenti della L. n. 241/90, al Dirigente del Settore, nei termini fissati dall'art. 23 comma 19 delle NTA del PPAE.
2. Dalle risultanze della verifica di cui all'art. 23 comma 4 delle NTA del PPAE discende l'ordine di valutazione dei progetti da parte della Conferenza dei Servizi stabilito con le seguenti modalità:
 - a) bacini per i quali i quantitativi richiesti risultino inferiori ai quantitativi stabiliti dal Programma; in questo caso, non essendo necessaria la formazione della graduatoria, l'esame dei progetti da parte della Conferenza dei Servizi avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione degli stessi al protocollo della Provincia;
 - b) bacini per i quali i quantitativi richiesti risultino superiori ai quantitativi stabiliti dal Programma e nell'ambito di questi, quelli per i quali siano pervenute un numero inferiore di richieste e, a parità di richieste, quelli che impegnano un quantitativo di materiale minore; in questo caso la Conferenza dei Servizi valuta i progetti assegnando i punteggi di cui al successivo articolo 11 determinando in tal modo i progetti autorizzabili. L'ufficio procede quindi ad ordinare i progetti sulla base dei punteggi assegnati dalla Conferenza dei Servizi formulando una graduatoria da approvarsi con determinazione del Dirigente di Settore e contestualmente provvede alla ripartizione dei residui con i meccanismi di cui all'art. 23 delle NTA del PPAE. Successivamente viene riconvocata la Conferenza dei Servizi per l'espressione del parere di cui all'art. 13 della L.R. n. 71/97 esaminando i progetti in ordine di graduatoria a

partire dai bacini per i quali siano pervenute il minor numero di richieste e, a parità di richieste, quelli che impegnano un quantitativo di materiale minore.

3. Le convocazioni e gli inviti per le sedute della Conferenza sono trasmessi mediante lettera raccomandata, fax, o via telematica, nei tempi e modi previsti dagli artt. 14 e seguenti della L. n. 241/90.

4. Alla convocazione è allegato l'ordine del giorno della seduta con l'indicazione della data, dell'ora e del luogo in cui deve tenersi la riunione.

5. Dalla data di indizione della Conferenza dei Servizi, gli elaborati dei progetti all'ordine del giorno sono a disposizione per la visione da parte dei rappresentanti degli enti convocati presso il Settore provinciale "Urbanistica, BB.NN., Attività estrattive, V.I.A.".

6. La Conferenza dei Servizi ha sede, di norma, presso il Settore provinciale "Urbanistica, BB.NN., Attività estrattive, V.I.A.".

ART. 4 - ATTIVITÀ DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

1. La Conferenza dei Servizi di cui al precedente articolo, esprime parere circa la conformità del progetto alle disposizioni nazionali, regionali, agli strumenti di pianificazione sovracomunale, al PPAE, tenendo conto anche delle valutazioni e determinazioni comunali espresse con atto deliberativo di cui all'art. 23, comma 16 delle NTA del PPAE.

2. Nel caso in cui un rappresentante degli Enti convocati in Conferenza dei Servizi esprima parere contrario, lo stesso deve indicare, oltre alle puntuali motivazioni, anche le eventuali condizioni necessarie per la positiva valutazione del progetto; in tal caso la Conferenza dei Servizi decide se richiedere eventuali modifiche al progetto ai sensi dell'art. 13, comma 5 della L.R. 71/97.

3. Nel caso in cui il rappresentante di un Ente convocato in Conferenza dei Servizi esprima il proprio dissenso, ma comunque si proceda alla determinazione con esito positivo sulla base della maggioranza delle posizioni espresse, il predetto rappresentante non partecipa alla eventuale assegnazione dei punteggi di cui al successivo Capo III.

4. L'attività della Conferenza dei Servizi è oggetto di puntuale verbalizzazione e si conclude con l'espressione del parere di cui al comma 1.

ART. 5 - DOVERE DI ASTENSIONE

1. Il componente della Conferenza dei Servizi è tenuto ad astenersi dal partecipare alla discussione su argomenti o progetti ai quali sia comunque interessato e/o per rapporti di parentela fino al 4° grado con uno dei soggetti proponenti il progetto.
2. Dell'allontanamento alla riunione e dei motivi che la determinano deve essere dato atto nel verbale.

ART. 6 - DISCIPLINA DELLA DISCUSSIONE

1. Il Presidente apre la seduta, regola i tempi della discussione e dei singoli interventi, stabilendo di volta in volta l'ordine cronologico dei temi trattati e la durata della trattazione dei singoli argomenti.
2. Per la trattazione di ogni argomento, di norma, si segue la procedura seguente:
 - a) il Presidente della Conferenza o il funzionario provinciale responsabile del procedimento illustra i progetti posti all'ordine del giorno;
 - b) qualora ritenuto necessario, all'illustrazione dei progetti partecipano anche i relativi progettisti; ad illustrazione ultimata i partecipanti alla seduta possono rivolgere osservazioni e formulare domande di chiarimento;
 - c) escono quindi dall'aula i progettisti e tra i componenti la seduta ha inizio la discussione;
 - d) qualora emergano dalla discussione elementi non precedentemente esaminati in presenza del progettista, a richiesta della maggioranza dei membri della seduta, si procede ad una ulteriore e definitiva audizione del progettista in merito ai nuovi problemi emersi;
 - e) dichiarata chiusa la discussione sull'argomento il Presidente, dopo che il Segretario ha riassunto i punti essenziali, formula una proposta di determinazione da porre ai voti;
 - f) il Segretario, in chiusura di ogni seduta, dà lettura del verbale da sottoscrivere ed approvare dal Presidente, dal Segretario e dagli altri componenti intervenuti.

ART. 7 - VALIDITÀ DELLA SEDUTA

1. La seduta si considera valida qualora siano presenti almeno tre dei componenti di cui al comma 2 dell'art. 2

ART. 8 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Al fine della determinazione di conclusione del procedimento, il dissenso di uno o più rappresentanti delle Amministrazioni regolarmente convocate, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella Conferenza dei Servizi.
2. Si intendono acquisiti i pareri verbalizzati in sedute precedenti anche ai fini della determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse.
3. Eventuali pareri pervenuti prima della conclusione del procedimento, da una o più Amministrazioni regolarmente convocate, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata, saranno acquisiti agli atti della Conferenza dei Servizi ed opportunamente valutati dalla stessa ma non concorreranno alla determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse.

ART. 9 - VERBALIZZAZIONE

1. Di ogni seduta della Conferenza dei Servizi il Segretario, eventualmente coadiuvato da altri dipendenti del Settore, redige il verbale il quale deve contenere:
 - a) l'indicazione del giorno e l'ora di inizio della seduta;
 - b) l'indicazione del nominativo dei presenti di cui all'art. 2;
 - c) l'indicazione del numero e del nominativo di eventuali altri presenti alla riunione;
 - d) il resoconto dell'andamento della seduta;
 - e) i punti principali della discussione svoltasi in ordine a ciascun argomento;
 - f) il nominativo dei componenti allontanatisi dalla riunione in adempimento del dovere di astensione di cui all'art. 5;
 - g) la proposta di determinazione con l'esito della votazione.

ART. 10 - SEGRETERIA

1. La segreteria della Conferenza dipende funzionalmente dal Settore Provinciale "Urbanistica, BB.NN., Attività estrattive, V.I.A." che fornisce il personale per il suo funzionamento.
2. Il funzionario della Provincia, designato quale Segretario della Conferenza, svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) redige l'ordine del giorno delle sedute sulla base degli argomenti stabiliti dal Presidente;

- b) cura, assistendo il Responsabile del procedimento, le convocazioni e gli inviti secondo le modalità dell'art. 3;
 - c) redige e sottoscrive i verbali delle sedute;
 - d) verifica la titolarità dei partecipanti e raccoglie le eventuali deleghe;
 - e) concorre al regolare andamento delle sedute;
 - f) redige in forma scritta i pareri adottati dalla Conferenza;
 - g) cura le conservazioni in apposito registro dei processi verbali delle sedute;
 - h) cura la comunicazione e trasmissione dei pareri della Conferenza al Dirigente del Settore Provinciale o al Responsabile del procedimento se nominato.
3. Il Segretario della Conferenza appone sulla documentazione esaminata e sugli elaborati tecnici la dicitura "Esaminato dalla Conferenza dei Servizi di cui all'art. 13 della L.R. 71/97 nella seduta del", sottoscrivendo la stessa unitamente al Presidente.

CAPO III

PUNTEGGI E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI CUI ALL'ARTICOLO 23 DELLE NTA DEL PPAE

ART. 11 - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

1. In caso di graduatoria la valutazione dei progetti verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- a) **Qualità progettuale con particolare attenzione alle valenze paesistico-ambientali e storico-culturali dei siti interessati - max punti 40** - ripartiti secondo gli indicatori di seguito riportati:

Ambiente e Paesaggio - max punti 15:

- congruità del recupero geomorfologico con le caratteristiche morfologiche, l'assetto territoriale ed il contesto paesistico-ambientale e storico-culturale interessato;
- riduzione o eliminazione delle condizioni di degrado;
- compatibilità con la tutela delle risorse ambientali identificate ed interessate dagli effetti dell'attività estrattiva per la quale si chiede l'autorizzazione;
- sito di cava non ricadente nei sottosistemi territoriali generali A - B - V e in zona vincolata dal D.Lgs. 42/04.

Progetto di coltivazione e sicurezza del lavoro - max punti 10:

- metodi e soluzioni tecnologiche di coltivazione;
- corretto sviluppo dell'estrazione in relazione alla coltivabilità del giacimento;

- organizzazione del cantiere e delle infrastrutture;
- analisi di stabilità e geometria dei fronti di coltivazione;
- misure di sicurezza del lavoro e della produzione.

Recupero e ricomposizione finale - max punti 15:

- tipologia e criteri di recupero e ricomposizione finale.

b) Progetto di ripresa e ampliamento di attività su sito dismesso e abbandonato con relativa ricomposizione ambientale complessiva - punti da 3 a 15 - ripartiti secondo i seguenti criteri:

- estensione area dismessa **da 1 a 5 punti**;
- incidenza economica del recupero **da 1 a 5 punti**;
- incidenza ambientale del sito **da 1 a 5 punti**.

c) Prosecuzione di attività esistente - punti 15 - nel caso di richiesta di ampliamento di una cava in attività, fermo restando quanto previsto dall'art. 24 delle NTA del PPAE, purchè la stessa sia stata regolarmente condotta nei termini previsti dal progetto autorizzato.

d) Presenza in loco di impianti di lavorazione - punti da 2 a 8 - assegnati previa dimostrazione della disponibilità (proprietà, affitto, comodato, ecc.), da parte del richiedente o di un singolo operatore, nel caso di aggregazione di più soggetti, di un impianto fisso funzionante ed autorizzato per la lavorazione del materiale estratto posto entro le seguenti distanze, misurate dal bordo esterno del più lontano fronte di cava, lungo il tracciato più breve percorrendo la viabilità principale (statale, provinciale, comunale):

- entro 5 Km **punti 8**;
- entro 10 Km **punti 5**;
- entro 20 Km **punti 2**.

e) Presenza in loco di impianti di trattamento acque reflue e abbattimento polveri, riduzione emissioni sonore e inquinamento atmosferico - max punti 5 - assegnati nel seguente modo:

- se l'impianto di cui al punto precedente è dotato di idonei sistemi di trattamento da dimostrare attraverso presentazione di idonea documentazione tecnica **punti da 1 a 5**;
- se l'impianto di cui al punto precedente è dotato di certificazione EMAS o ISO EN UNI 14001:96 o 14001:2004 a partire dalla sua entrata in vigore **punti 5**.

f) Possesso da parte dell'operatore di almeno una delle seguenti certificazioni: ISO EN UNI 9001, ISO EN UNI 14001, EMAS - max punti 10 - assegnati nel seguente modo:

- ISO EN UNI 9001:2000 **punti 2**;
- ISO EN UNI 14001:96 o 14001:2004 a partire dalla sua entrata in vigore **punti 7**;
- EMAS **punti 10**.

Le certificazioni debbono essere possedute per lo specifico campo di applicazione (attività estrattiva) alla data indicata dal bando per la presentazione dei progetti. Nel caso di aggregazione il punteggio verrà assegnato come media dei punteggi spettanti ai singoli operatori.

g) Numero degli addetti alla specifica attività richiesta - max punti 5 - verranno assegnati 5 punti alla richiesta, tra quelle ritenute ammissibili, della ditta che ha dimostrato di avere il maggior numero di addetti, intendendosi per tali, i soggetti che alla data di presentazione della

domanda risultavano già assunti con contratto di lavoro nel settore lapideo e che si intende destinare per l'attività del progetto presentato. Nel caso di aggregazione tra più operatori, il numero di addetti, verrà valutato quale sommatoria dei singoli addetti appartenenti a ciascun operatore. Ogni ditta dovrà dichiarare quante richieste sono state inoltrate e in quante aggregazioni è partecipe. Alle altre ditte richiedenti spetteranno punteggi determinati in maniera proporzionale, con arrotondamenti all'unità superiore per frazioni eccedenti lo 0,5.

- h) Tutela dei lavoratori e prevenzione degli infortuni - punti 5** - assegnati alle imprese che nei due anni precedenti alla presentazione della domanda di autorizzazione non hanno subito sanzioni o condanne in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, prevenzione infortuni, applicazione dei contratti nazionali e decentrati di lavoro e previdenza. Nel caso di aggregazione tra più operatori il requisito dovrà essere posseduto da ogni impresa partecipante all'aggregazione. Il requisito dovrà essere dichiarato dai titolari delle imprese mediante autocertificazione resa nei modi di legge.

ART. 12 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

1. I punteggi relativi ai singoli criteri di cui all'articolo precedente verranno assegnati quale media dei punteggi attribuiti da ogni singolo componente di cui al comma 2 dell'art. 2. Nel caso di valori non interi si procederà con arrotondamenti all'unità superiore per frazioni eccedenti lo 0,5.

ART. 13 - CASO DI PARITÀ DI PUNTEGGIO

1. Nel caso che in sede di redazione della graduatoria si verificano condizioni di parità tra due o più progetti, al fine di stabilire le posizioni definitive si procederà nel seguente modo:

- a) i progetti con pari punteggio saranno ordinati in modo corrispondente al punteggio conseguito in relazione al primo criterio esaminato; nel caso di ulteriore parità si procederà ad ordinare i progetti in relazione ai punteggi conseguiti anche nel secondo criterio e, se ancora necessario, così via per tutti i criteri indicati.
- b) se terminata tale procedura, continuano ancora a sussistere la condizione di parità, la Conferenza di Servizi procederà ad ordinare definitivamente i progetti attraverso l'estrazione a sorte degli stessi.